



CITTÀ DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Ordinanza N. 78
Data di registrazione 27/08/2026

OGGETTO:

FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLA LIRICA “RUGGIERO LEONCAVALLO” – 27, 28, 29 E 30 AGOSTO 2026 – DIVIETO TEMPORANEO DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE, DI VENDITA, ESPOSIZIONE DI MERCI E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATA NELLE AREE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE E NELLE ZONE IMMEDIATAMENTE CIRCOSTANTI

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- nelle giornate del **27, 28, 29 e 30 agosto 2026** si svolgerà nel territorio comunale il **Festival Internazionale della Lirica “Ruggiero Leoncavallo”**, manifestazione culturale e musicale organizzata dal Comune di Montalto Uffugo;
- in data **27 agosto 2026** la manifestazione interesserà **Piazza Nicola Canonaco, nella frazione Taverna di Montalto Uffugo**, e le aree immediatamente circostanti;
- nelle giornate del **28, 29 e 30 agosto 2026** gli eventi interesseranno il **Sagrato del Duomo della Madonna della Serra**, nel centro storico di Montalto Uffugo, nonché le relative aree di accesso e quelle immediatamente circostanti;

- è previsto un considerevole afflusso di pubblico, con conseguente necessità di assicurare condizioni idonee di sicurezza, ordinato accesso e deflusso degli spettatori e piena fruibilità delle vie di fuga e delle corsie destinate ai mezzi di emergenza;

CONSIDERATO CHE

- l'eventuale presenza incontrollata di operatori commerciali, venditori ambulanti o itineranti, bancarelle, automezzi attrezzati per la vendita, espositori, carrelli, strutture mobili o altre attrezzature destinate alla vendita o esposizione di merci potrebbe determinare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare e interferire con le misure organizzative e di sicurezza predisposte per la manifestazione;
- la presenza di dette attività potrebbe, inoltre, determinare occupazioni non programmate delle aree destinate al pubblico, delle vie di accesso, dei percorsi di esodo e degli spazi riservati ai mezzi di soccorso;
- risulta pertanto necessario garantire che, all'interno del perimetro interessato dagli eventi e nelle aree immediatamente circostanti, **non siano esercitate attività commerciali, di vendita o di esposizione non preventivamente ed espressamente autorizzate dal Comune**;

RITENUTO necessario adottare, limitatamente alle giornate e alle aree interessate dalla manifestazione, misure temporanee finalizzate alla tutela della sicurezza, della viabilità, della corretta gestione dei flussi di pubblico e, più in generale, del pubblico interesse;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio*”;

VISTI, in particolare, gli artt. **27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 114/1998**, relativi alla disciplina del commercio sulle aree pubbliche;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. **28, comma 16, del D.Lgs. n. 114/1998**, che prevede la possibilità di stabilire divieti e limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

VISTA la vigente normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – **Nuovo Codice della Strada**, con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 7;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – **Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le disposizioni vigenti in materia di sicurezza delle manifestazioni pubbliche e la necessità di assicurare che le vie di fuga, i percorsi di esodo e gli accessi riservati ai mezzi di emergenza siano mantenuti permanentemente liberi;

RITENUTO che le limitazioni disposte con il presente provvedimento abbiano carattere esclusivamente temporaneo, siano circoscritte alle aree e ai periodi interessati dagli eventi e risultino proporzionate alle esigenze di sicurezza, viabilità e pubblico interesse sopra rappresentate;

ORDINA

Art. 1 – Divieto di commercio e vendita su area pubblica

Nelle giornate del **27, 28, 29 e 30 agosto 2026**, durante gli orari di allestimento, svolgimento e disallestimento delle manifestazioni del **Festival Internazionale della Lirica “Ruggiero Leoncavallo”**, è **VIETATO**, nelle aree individuate dal successivo articolo 2:

l'esercizio di qualsiasi attività di commercio su area pubblica in forma itinerante o mediante posteggio temporaneo, nonché qualsiasi attività di vendita, somministrazione, esposizione o offerta al pubblico di merci e prodotti di qualsiasi genere, effettuata senza preventiva ed espressa autorizzazione del Comune di Montalto Uffugo.

Il divieto comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di commercio ambulante e itinerante;
- bancarelle e postazioni mobili;
- automezzi, furgoni, autonegozi e veicoli utilizzati per la vendita;
- carrelli, espositori, banchetti e strutture mobili;
- vendita ed esposizione di prodotti alimentari e bevande;

- vendita di gadget, souvenir, giocattoli, palloncini, articoli luminosi, accessori, prodotti artigianali e qualsiasi altra merce;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata su area pubblica;
- qualsiasi forma di occupazione temporanea del suolo pubblico finalizzata alla vendita, esposizione, promozione o distribuzione commerciale di prodotti.

Art. 2 – Aree interessate dal divieto

I divieti di cui alla presente Ordinanza trovano applicazione nelle seguenti aree e viabilità:

27 AGOSTO 2026 – TAVERNA DI MONTALTO UFFUGO

In occasione della manifestazione prevista in **Piazza Nicola Canonaco**, il divieto trova applicazione nelle seguenti aree:

- **Piazza N. Canonaco;**
- **Corso Italia;**
- **Via Giuseppe Verdi;**
- **Via Europa;**
- **Via Alessandro Manzoni;**
- **Via Francesco Cilea.**

Il divieto si applica all'intero sviluppo delle predette aree interessate dalla manifestazione e dai relativi flussi di accesso e deflusso del pubblico e comprende **marciapiedi, slarghi, piazzole, aree di sosta e ogni altra pertinenza stradale ad uso pubblico** ricadente nel perimetro individuato.

Nelle predette aree è altresì vietata qualsiasi **occupazione di suolo pubblico non preventivamente autorizzata**, effettuata mediante banchi, bancarelle, gazebo, tavoli, espositori, carrelli, autonegozi, furgoni, veicoli, strutture mobili o qualsiasi altra attrezzatura utilizzata per l'esercizio di attività di vendita, esposizione o somministrazione.

Il divieto riguarda anche il **commercio in forma itinerante**, compresa la vendita effettuata mediante veicoli, carrelli o altre attrezzature mobili, anche in assenza di occupazione stabile del suolo pubblico.

28, 29 E 30 AGOSTO 2026 – MONTALTO UFFUGO CENTRO

Per le manifestazioni previste presso il **Sagrato del Duomo della Madonna della Serra**, il medesimo divieto trova applicazione nelle seguenti aree e viabilità:

- **Via Duomo;**
- **Via Conicelle;**
- **Piazza Enrico Bianco;**
- **Via Don Gaetano Mauro.**

Il divieto si applica all'intero sviluppo delle predette aree interessate dalla manifestazione e dai relativi flussi di accesso e deflusso del pubblico e comprende **marciapiedi, slarghi, piazzole, aree di sosta e ogni altra pertinenza stradale ad uso pubblico** ricadente nel perimetro individuato.

Nelle predette aree è altresì vietata qualsiasi **occupazione di suolo pubblico non preventivamente autorizzata**, effettuata mediante banchi, bancarelle, gazebo, tavoli, espositori, carrelli, autonegozi, furgoni, veicoli, strutture mobili o qualsiasi altra attrezzatura utilizzata per l'esercizio di attività di vendita, esposizione o somministrazione.

Il divieto riguarda anche il **commercio in forma itinerante**, compresa la vendita effettuata mediante veicoli, carrelli o altre attrezzature mobili, anche in assenza di occupazione stabile del suolo pubblico.

Il **Comando di Polizia Locale**, nell'ambito delle proprie competenze e in relazione alle effettive esigenze di sicurezza, viabilità e gestione dei flussi, provvede alla vigilanza sul rispetto dei divieti stabiliti dalla presente Ordinanza.

Art. 3 – Divieto di occupazione del suolo pubblico

Nelle medesime aree e nei medesimi periodi è altresì **vietata qualsiasi occupazione del suolo pubblico non preventivamente autorizzata dal Comune di Montalto Uffugo**, effettuata mediante:

banchi, gazebo, tavoli, sedie, espositori, carrelli, veicoli, autonegozi, strutture mobili, attrezzature commerciali o qualsiasi altro manufatto.

È fatto obbligo agli eventuali soggetti presenti senza titolo di **rimuovere immediatamente merci, strutture, veicoli e attrezzature**, su disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 4 – Ulteriori divieti

Il possesso di un titolo generale abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche **non costituisce titolo per l'occupazione delle aree specificamente interdette dalla presente Ordinanza**, ferme restando le disposizioni della normativa nazionale, regionale e comunale vigente.

Art. 5 – Sicurezza e vie di fuga

È fatto assoluto divieto di collocare merci, banchi, automezzi, espositori, strutture o qualsiasi altra attrezzatura lungo:

- le vie di fuga;
- i percorsi di esodo;
- gli accessi alla manifestazione;
- le corsie destinate ai mezzi di soccorso;
- le aree individuate dagli organi di sicurezza per la gestione dell'emergenza.

Tali spazi dovranno essere mantenuti **costantemente e completamente liberi** per tutta la durata delle manifestazioni.

Art. 6 – Vigilanza e sanzioni

Il **Comando di Polizia Locale** e gli altri organi di Polizia competenti sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

Ai trasgressori saranno applicate le **sanzioni previste dalla normativa nazionale, regionale e comunale vigente**, secondo la natura della violazione accertata.

Restano ferme le ulteriori conseguenze previste dalla legge in caso di commercio abusivo, occupazione abusiva di suolo pubblico o inosservanza dei provvedimenti legittimamente impartiti dagli organi competenti.

Gli organi di vigilanza provvederanno, nei casi e secondo le modalità consentite dalla vigente normativa, a far cessare immediatamente le attività esercitate in violazione della presente Ordinanza e a disporre la liberazione delle aree abusivamente occupate.

DISPONE

La presente Ordinanza è pubblicata all'**Albo Pretorio on-line** e sul sito istituzionale del Comune di Montalto Uffugo ed è adeguatamente divulgata alla cittadinanza.

È trasmessa, per quanto di competenza, a:

- Prefettura – U.T.G. di Cosenza;
- Questura di Cosenza;
- Comando Stazione Carabinieri di Montalto Uffugo;
- Comando di Polizia Locale di Montalto Uffugo;
- SUAP del Comune di Montalto Uffugo;
- Ufficio Cultura e Spettacolo;
- Ufficio Tecnico comunale;
- Protezione Civile.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al **Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria** entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al **Presidente della Repubblica** entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 27/08/2026

Sindaco

BIAGIO ANTONIO FARAGALLI /
ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.